



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 14 luglio 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Palermo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 64/2026 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata – valutabilità di un autonomo incarico professionale conferito dall'advisor legale per la redazione del piano

L'Ordine di Palermo informa che un iscritto ha presentato domanda di iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2029, n. 14 (di seguito Codice della crisi o anche CCII) documentando precedenti esperienze maturate nell'ambito di procedure di concordato preventivo in continuità aziendale.

L'Ordine precisa che nei casi suindicati l'impresa in crisi aveva conferito ad un avvocato un incarico professionale di advisor finalizzato alla ristrutturazione dell'impresa e alla predisposizione della procedura di concordato preventivo. L'avvocato, che ha curato prevalentemente i profili giuridici dell'operazione, ha successivamente conferito al dottore commercialista richiedente un distinto e specifico incarico professionale avente a oggetto la predisposizione del piano economico, patrimoniale e finanziario posto a fondamento della proposta concordataria.

L'incarico affidato al commercialista non si sarebbe, pertanto, concretizzato in una mera attività di collaborazione, affiancamento o supporto interno allo studio del professionista incaricato dall'impresa, bensì nell'assunzione autonoma di una prestazione professionale specificamente individuata, formalizzata mediante un distinto mandato e svolta personalmente dal commercialista, il quale avrebbe redatto il piano e percepito il relativo compenso dall'advisor legale committente.

L'Ordine chiede di conoscere se possa essere considerata valida, ai fini del requisito delle precedenti esperienze previsto dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, l'attività svolta dal dottore commercialista che abbia ricevuto dall'advisor legale dell'impresa un autonomo, specifico e documentato incarico professionale per la predisposizione del piano economico-finanziario di un concordato preventivo in continuità o di un piano di risanamento, pur in assenza di un mandato conferito direttamente dall'impresa in crisi.

Letto quanto sopra si precisa quanto segue.

Come chiarito nell'informativa n. 86/2026, stando alle indicazioni fornite, nell'Allegato 4, dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, inserito nel Bollettino Ufficiale del Ministero n.10 del 31 maggio 2026 e pubblicato il 1° giugno 2026, che alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 3 settembre 2024, n. 136 (decreto correttivo), ha integrato e aggiornato il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa da documentare ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono quelle di:

- soggetto incaricato dall'esperto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, quarto periodo;
- attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure ai sensi degli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, 56, comma 3, 57, comma 4, 63, 64-bis, 87, comma 3, 99, comma 2 e 100, comma 1, 284 CCII;
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 oppure ai sensi dell'articolo 74 CCII;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato a supportare il debitore nell'ambito di una composizione negoziata della crisi;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- consulente, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da composizioni negoziate concluse con una delle soluzioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) CCII, da operazioni di ristrutturazione concluse, anche all'esito della composizione negoziata, con piani di risanamento attestati e con accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi con continuità aziendale e piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, omologati e relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- commissario giudiziale;
- commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria.

Alla luce delle indicazioni sopra riportate, in risposta al quesito posto dall'Ordine di Palermo, si ritiene che l'incarico conferito al professionista iscritto all'Albo avente a oggetto la predisposizione del piano economico, patrimoniale e finanziario posto a fondamento della proposta concordataria, nei casi in cui il piano risulti materialmente e personalmente predisposto dal Commercialista e utilizzato nell'ambito della procedura di concordato preventivo dell'impresa in crisi previa sottoscrizione di specifico mandato professionale da parte del Commercialista che assume, per l'effetto, ogni responsabilità, possa essere valutato positivamente.

Con i migliori saluti,

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio